

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6817 del 06/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta BIO ENERGY AGRICOLTURE S.R.L. con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via XXIV Maggio, n. 43. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, di potenza pari a 400 Sm ³ /h, da ubicare nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Localita' Gran Linea.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7124 del 06/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 19932/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **BIO ENERGY AGRICOLTURE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via XXIV Maggio, n. 43. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, di potenza pari a 400 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Località Gran Linea.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 13.05.2024, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con il n. PG/2024/87238 del 13.05.2024, dalla Ditta BIO ENERGY AGRICOLTURE S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via XXIV Maggio, n. 43 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Gran Linea;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/88397 del 14.05.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui al Protocollo Arpae sopra citato), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, con pontenzialità di 400 Sm³/h;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, (AUTORIZZAZIONE POI ESCLUSA DURANTE L'ISTRUTTORIA, PER LE MOTIVAZIONI INDICATE SUCCESSIVAMENTE);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 acquisite in data 12.07.2024 (PG/2024/128404), in data 18.07.2024 (acquisite in forma cartacea e con pen-drive), in data 29.07.2024 (PG/2024/138623) e, in particolare quelle acquisite in data 30.08.2024 (PG/2024/154146) che ricomprendono, tra l'altro, la domanda aggiornata per il rilascio dell'AUA, relativamente alle sole matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico" e la planimetria emissioni in atmosfera, aggiornata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/19;

- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

VISTE le note dell'Ufficio Energia-SAC Arpae Ferrara e, in particolare:

- la nota Prot. n. PG/2024/108299 del 12.06.2024 di "Trasmissione verbale 1^ seduta CdS e richiesta di integrazioni – Comunicazione di sospensione del procedimento", procedimento poi riavviato dallo stesso Ufficio, con la nota Prot. n. PG/2024/134071 del 22.07.2024;
- la nota Prot. n. PG/2024/140254 del 31.07.2024 di "Trasmissione verbale 2^ seduta CdS";
- la nota Prot. n. PG/2024/181494 del 08.10.2024 di "Trasmissione verbale 3^ seduta conclusiva della Conferenza di Servizi";

VISTI:

- il verbale della 1^ seduta della CdS tenutasi in data 30.05.2024 dove, in particolare, "la Società chiarisce che effettivamente l'unico scarico presente è quello della vasca di laminazione nel canale (da non autorizzare in quanto acque meteoriche)";
- il verbale della 2^ seduta della CdS tenutasi in data 31.07.2024, dove, in particolare:

- * è indicato che in data **29.07.2024** (con Prot. Arpae n. PG/2024/138623 del 29.07.2024) il **Proponente ha comunicato di voler apportare una modifica non sostanziale al progetto presentato escludendo il cogeneratore, precisando che il fabbisogno elettrico verrà soddisfatto mediante prelievo passivo dalla rete e il fabbisogno termico mediante utilizzo della caldaia;**
- * è precisato dalla Ditta che **tutto il digestato prodotto verrà ceduto ad altra Società;**
- * è precisato dalla Ditta che **le acque di dilavamento piazzali saranno riciclate nell'impianto;**

VISTE:

- la *“Relazione Tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con valutazione sfavorevole relativa al biomix e al convogliamento del percolato nella rete degli scarichi e richiesta integrazioni”* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/96226 del 27.05.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03;
- la *“Relazione Tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con valutazione favorevole”* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/137383 del 26.07.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 **nella quale si esprimono, in particolare, le seguenti valutazioni:**

Relativamente agli **Scarichi Idrici**:

1. Per quanto attiene alla gestione del percolato, nella *Relazione Tecnica Generale* (file RTG_BEA_Rev01_RELAZIONETECNICAGENERALE), pag. 5, la ditta dichiara che *“Le matrici liquide (percolato e acque meteoriche di dilavamento della platea per il silomais) verranno invece pompate direttamente alla prevasca (14), dalla quale verranno inviate al digestore in base al piano di alimentazione preimpostato.”*; a pag. 8 dello stesso documento, paragrafo 7.2, si legge *“La rete perimetrale di raccolta del percolato e delle acque meteoriche verrà canalizzata alla prevasca (14) e da qui al digestore”*; a pag. 29, paragrafo 7.26, si dichiara che *“Le acque piovane di dilavamento delle coperture degli edifici e delle vasche verranno raccolte mediante grondaie e pluviali per poi essere scaricate mediante linee interrato nei bacini di laminazione. Le acque piovane di dilavamento della superficie asfaltata dove viene stoccato il mais insilato, insieme a quelle raccolte dalla viabilità asfaltata adiacente, verranno raccolte mediante canaletta perimetrale coperta con griglia carrabile e convogliate ad un pozzetto dotato di pompa di rilancio*

per l'invio alla prevasca (14) per essere riutilizzate ai fini di processo. Le acque piovane di dilavamento della restante viabilità asfaltata verranno raccolte mediante caditoie posizionate lungo la mezzeria e convogliate ad un pozzetto di scolmatore che avrà il compito di separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia verranno convogliate all'interno della prevasca (14) per essere poi riutilizzate ai fini di processo. Le acque di seconda pioggia, invece, verranno inviate ai bacini di laminazione.”

Si prende atto e si accoglie favorevolmente quanto dichiarato dalla ditta in merito alla gestione dei percolati e delle acque meteoriche di dilavamento;

2. Relativamente all'aggiornamento della tavola Linee Scarichi Idrici, la ditta ha provveduto ad inserire la griglia di raccolta acque/percolati lungo la linea perimetrale, che risultano immessi mediante pompa di rilancio alla prevasca (14);

3. In merito all'esplicitazione delle superfici scolanti, la tavola Linee Scarichi Idrici è stata aggiornata con indicazione grafica della “superficie scolante inviata al trattamento di prima pioggia” distinguendola dalla “superficie scolante gestita in impianto Biogas” mediante rilancio. Per quanto attiene al dimensionamento dell'impianto di trattamento, la ditta prevede una vasca di prima pioggia con dimensioni ridotte rispetto a quella proposta in sede di presentazione di istanza. Alla luce del fatto che una parte di aree e strade con finitura in asfalto saranno servite da rete fognaria con rilancio diretto in impianto e sulla base di quanto riportato nella Relazione Planivolumetrica (file RPL_BEА_REV01_RELAZIONE PLANIMETRICA) circa la superficie delle “Aree e strade finitura in asfalto” (acque meteoriche confluenti in bacino di laminazione)” che la ditta dichiara essere pari a 2373,50 mq, si valuta favorevolmente il volume di prima pioggia proposto;

Relativamente alle Emissioni in atmosfera:

La documentazione di riferimento valutata consiste negli allegati, revisionati in seguito alla richiesta integrazioni, “Relazione Tecnica generale” e delle pertinenti planimetrie, in particolare “tav 21_Emissioni in atmosfera”, oltre che alle informazioni contenute nella “scheda C - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” allegate all'istanza di AUA . Nella documentazione presentata la ditta distingue tra “emissione convogliata”, indicati con la sigla Ec e punti di “emissione diffusa”, indicati con la sigla Ed, entrambe seguite da un numero progressivo. La ditta ha poi proceduto alla revisione della Tav. 21 - emissioni in atmosfera e delle relazioni tecniche e, relativamente ai

punti di emissione diffusa (ED), ha individuato le trincee di stoccaggio del silomais (ED 1) e il capannone digestato solido (ED2) mentre non compare più il biomix attualmente previsto come contenitore chiuso a tenuta. Più in dettaglio, relativamente alle emissioni derivanti dallo stabilimento si specifica quanto di seguito indicato.

Emissioni derivanti dalle valvole di sicurezza a guardia idraulica e di sfiato (EC5,6,7,8,9,10,11,12,13).

Rientrano in questo gruppo le valvole di sovrappressione dichiarate dalla ditta derivanti dal digestore (EC5), post- fermentatore (EC6), dallo stoccaggio digestato tal quale (EC7), vasche di stoccaggio del digestato liquido (EC8, EC9, E10), valvola di sfiato biomix (EC11) trattato con filtro a carboni attivi o similare, valvola di sovrappressione prevasca (EC12) e vasca di carico (EC13) entrambe dotate di filtro per l'abbattimento delle emissioni. Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione a queste emissioni, derivanti da valvole di sovrappressione e ricadenti, **a** parere dello scrivente Ufficio, tra quelle di cui all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, che possono non essere disciplinate nell'autorizzazione.

Emissione EC1 - derivante dalla caldaia di emergenza.

La caldaia, definita dalla ditta di emergenza, è alimentata con GPL, che sarà stoccato in un serbatoio da 5000 l ed ha una potenza termica nominale di 299,7 KW. Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione all'impiego di questa caldaia il cui utilizzo per la produzione di energia termica a servizio del sistema di digestione è previsto in caso di malfunzionamento dell'unità di cogenerazione o in caso di deficit termico nei periodi invernali. L'emissione derivante risulta ricompresa tra quelle di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW".

Emissione EC3 – derivante dal sistema di upgrading del biogas.

L'emissione **EC3** (off-gas) è costituita essenzialmente da anidride carbonica derivante dal sistema di upgrading del biometano con sistema a membrane. La ditta dichiara a pag. 16 della "Relazione tecnica generale" che "Il processo di upgrading ha lo scopo di trasformare il biogas prodotto all'interno dei fermentatori in biometano, attraverso la rimozione delle impurezze quali vapore acqueo, composti organici volatili (COV), idrogeno solforato (H₂S) e anidride carbonica (CO₂)" e che il biometano fuori specifica sarà ricircolato direttamente a monte della digestione

anaerobica, previa miscelazione al 50% con la CO₂ prelevata sempre in uscita dall'Upgrading tramite una valvola a tre vie che devia il flusso del Off-Gas in modo tale da non immetterlo più in atmosfera. In relazione al tipo di inquinanti emessi da questo punto di emissione la ditta indica quindi nel quadro emissivo riportato al punto 2 dell'istanza di AUA la presenza di idrogeno solforato, COV e ammoniaca, con concentrazione degli inquinanti in emissione rispettivamente inferiore a 100 ppm, 1000 mg/Nm³ e 100 ppm. Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti e in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di suddetti inquinanti nel permeato debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti di parametro previsti nel D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II e nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06. **Si propongono i limiti da rispettare.**

Alla richiesta da parte dello scrivente Ufficio di valutare la possibilità che la CO₂ prodotta dall'impianto fosse raccolta, liquefatta e destinata ad altri usi industriali, la ditta ha risposto che non ritiene al momento di prevedere un sistema per la raccolta della CO₂ contenuta nell'Off-Gas per cui, in alternativa, potrebbe essere impartita alla ditta una specifica prescrizione relativa alla messa in opera di sistemi di mitigazione per il contenimento dell'emissione di tale inquinante, come ad esempio una piantumazione aggiuntiva rispetto a quella che la ditta intende già effettuare sul perimetro dell'impianto.

Emissione EC4 - derivante dalle torcia di emergenza.

La ditta dichiara che la torcia di emergenza entrerà in servizio nei casi in cui: a) il sistema di purificazione del biogas (upgrading) sia in fase di manutenzione straordinaria b) vi sia una produzione di biogas eccedente rispetto alla quantità prevista, situazione che sarà generalmente prevenuta con un adeguato controllo dell'alimentazione dei digestori A riscontro della richiesta integrazioni dello scrivente Servizio la ditta dichiara, al fine di ottemperare alle disposizioni della DGR 1495/2011 garantendo il corretto funzionamento della torcia in fase di avviamento

dell'impianto, che verrà utilizzato come combustibile supplementare il GPL prelevandolo dal serbatoio previsto a supporto della caldaia di emergenza. Per questa emissione, ricadente nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del d.Lgs. 152/06 e smi, dovrà essere prevista la seguente prescrizione in accordo con la DGR 1495/2011: La ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo.

Emissioni odorigene e da traffico.

Si rimanda al contributo del SSA.

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae-Ferrara quale "Contributo finale" in merito all'impatto odorigeno, Prot. n. PG/2024/140615 del 31.07.2024, che riporta le seguenti valutazioni conclusive:

Si ritiene che la metodologia dello studio sia stata ben argomentata e si ritiene di condividere le scelte effettuate dal proponente. In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere il monitoraggio di tutte le potenziali sorgenti odorigene e il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Inoltre, tenuto conto delle segnalazioni di disagio olfattivo provenienti dai residenti delle frazioni di Formignana (Comune di Tresignana), Ambrogio e Brazzolo (Comune di Copparo) riferite anche all'allevamento B.F. Agricola Srl Società Agricola e al Polo discarica Crispa della Società Area Impianti S.p.A. localizzato a circa 1,5 Km a NO, il proponente intende proporre l'esecuzione di un monitoraggio delle emissioni odorigene per i due anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto, secondo il metodo dell'olfattometria dinamica, con verifica presso tutti i 6 recettori sensibili individuati.

Al termine di ogni anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio. Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di

contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno. Si ritiene debbano inoltre essere adottate tutte le azioni di mitigazione previste come l'inserimento delle alberature sul perimetro dell'area dell'impianto;

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 51984 del 16.08.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/150026 del 19.08.2024), per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, con le seguenti raccomandazioni;
 - * le azioni previste al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive, vanno sempre aggiornate sulla base delle indicazioni annuali sulle Arbovirosi della Regione e del Comune territorialmente competente;
 - * in caso di segnalazioni di disagio odorigeno si propongano azioni di contenimento e di mitigazione da implementare all'interno del sito;
- il **Nulla Osta ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi regolamenti attuativi, con condizioni** del **Comune di Jolanda di Savoia relativo alla matrice rumore**, trasmesso in data 08.10.2024 con Prot. n. 9037 (Prot. Arpae n. PG/2024/181194 del 08.10.2024), nel quale, in particolare lo stesso Comune prende atto della documentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 26.10.1995, n. 447 resa in seno al deposito dell'istanza di AUA ex D.P.R. 59/2013 e indica le condizioni da rispettare;
- il **Parere di Conformità dell'Opera agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con prescrizioni** del **Comune di Jolanda di Savoia**, trasmesso in data 08.10.2024 con Prot. n. 9037 (Prot. Arpae n. PG/2024/181194 del 08.10.2024);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, **facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in atmosfera e rumore;**

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori

Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **BIO ENERGY AGRICOLTURE S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via XXIV Maggio, n. 43, codice fiscale e p.IVA n. 016293811002, per l'esercizio dell'**impianto per la produzione di biometano da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, di potenza pari a 400 Sm³/h**, ubicato nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Gran Linea.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle **"EC1"**, derivante dalla **caldaia a gpl per il riscaldamento dei digestori** di potenza termica nominale pari a 299,7 kW ed **"EC3"**, derivante dal **sistema di upgrading del biogas** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
- Per l'Emissione **"EC1"**, **derivante dalla caldaia a gpl per il riscaldamento dei digestori** di potenza termica nominale pari a 299,7 kW tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si prescrivono, per gli inquinanti indicati, i seguenti limiti emissivi:

EMISSIONE	EC1 CALDAIA A GPL 299,7 kWt
-----------	--

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sistema di abbattimento	---
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 3%	

Come previsto nel suddetto punto 1.3 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione per i parametri polveri e SO₂ si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile il Gpl;

3. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione “**EC1**”, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione. I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Jolanda di Savoia-Servizio Ambiente;
4. Per l'Emissione “**EC3**”, derivante dal **sistema di upgrading del biogas** si prescrivono i seguenti limiti emissivi:

EMISSIONE	EC3 UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	750
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	14,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2

5. Per l'**Emissione "EC3"** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e al Comune di Jolanda di Savoia-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Jolanda di Savoia-Servizio Ambiente e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i

controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
11. Relativamente all'Emissione "**EC4**" derivante dalla **torcia di sicurezza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
12. A seguito dell'entrata a regime dell'impianto in progetto, che dovrà essere comunicata a questa Agenzia, al Comune di Jolanda di Savoia e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere il monitoraggio di tutte le potenziali sorgenti odorigene e il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti;
13. La Ditta dovrà inoltre provvedere all'esecuzione di un monitoraggio delle emissioni odorigene per i due anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto, secondo il metodo dell'olfattometria dinamica, con verifica presso tutti i 6 recettori sensibili individuati;
14. Al termine di ogni anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae, Comune di Jolanda di Savoia e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, una relazione annuale con gli esiti dei monitoraggi;

15. Qualora in futuro si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno, la Ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento e di mitigazione delle emissioni odorigene, da implementare all'interno del sito;
16. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera la Ditta dovrà altresì rispettare quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011;

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.